

BANCA CENTRALE EUROPEA

La Banca Centrale Europea (**BCE**) è stata incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i 15 Stati (tutti facenti parte dell'Unione europea) che hanno aderito all'Euro adottandolo come moneta unica (cosiddetta "zona-euro" o "area dell'euro").

La BCE è stata istituita in base al "Trattato che istituisce la Comunità europea" ed allo "Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca Centrale europea", il 1 giugno 1998.

La Banca ha, inoltre, ai sensi del diritto pubblico internazionale, propria personalità giuridica autonoma.

La sede centrale è a Francoforte sul Meno in Germania.

La BCE comprende i 15 Stati dell'Unione europea che hanno introdotto la moneta unica a partire dal 1999, più i 10 Stati che si sono aggiunti nel 2004 ed altri 2 nel 2007, per un totale di 27 appartenenti.

La BCE è responsabile della moneta unica europea, l'Euro. Il suo compito principale consiste nel **preservarne il potere d'acquisto**, mantenendo così la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro.

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo (gennaio 2008) e' il principale organo decisionale della BCE.

Comprende 21 componenti: (Art.10 statuto)

- i sei membri del Comitato esecutivo
- i governatori delle banche centrali nazionali dei 15 paesi dell'area dell'euro.

Responsabilità:

- adottare le decisioni e gli indirizzi necessari ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati all'Eurosistema
- formulare la politica monetaria per l'area dell'euro, ivi comprese le decisioni relative agli obiettivi monetari, ai tassi d'interesse di riferimento e all'offerta di riserve nell'Eurosistema, nonché definire gli indirizzi per l'attuazione di tali decisioni.

Il Consiglio direttivo viene normalmente convocato due volte al mese a Francoforte sul Meno, Germania, presso la Eurotower.

I verbali delle riunioni non vengono pubblicati, ma le decisioni di politica monetaria sono annunciate nel corso della conferenza stampa che si tiene dopo la prima riunione del mese. La conferenza è presieduta dal Presidente, assistito dal Vicepresidente.

Art. 16 statuto::

Conformemente all'articolo 106, paragrafo 1, del trattato, il consiglio direttivo ha il **diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote** all'interno della Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla

BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.

Membri del Consiglio Direttivo:

- **Jean-Claude Trichet**,
Presidente della BCE
- **Lucas D. Papademos**,
Vicepresidente della BCE
- **Lorenzo Bini Smaghi**,
Membro del Comitato esecutivo della BCE
- **José Manuel González-Páramo**,
Membro del Comitato esecutivo della BCE
- **Jürgen Stark**,
Membro del Comitato esecutivo della BCE
- **Gertrude Tumpel-Gugerell**,
Membro del Comitato esecutivo della BCE
- **Guy Quaden**
Governatore della Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique
- **Axel A. Weber**
Presidente della Deutsche Bundesbank
- **John Hurley**
Governatore della Central Bank and Financial and Services Authority of Ireland
- **Nicholas C. Garganas**
Governatore della Banca di Grecia
- **Miguel Fernández Ordóñez**
Governatore del Banco de España
- **Christian Noyer**
Governatore della Banque de France
- **Mario Draghi**
Governatore della Banca d'Italia
- **Athanasios Orphanides**
Governatore della Banca centrale di Cipro
- **Yves Mersch**
Governatore della Banque centrale du Luxembourg
- **Michael C. Bonello**
Governatore della Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta
- **Nout Wellink**
Presidente della Nederlandsche Bank
- **Klaus Liebscher**
Governatore della Oesterreichische Nationalbank
- **Vítor Manuel Ribeiro Constâncio**
Governatore del Banco de Portugal
- **Marko Kranjec**
Governatore della Banka Slovenije
- **Erkki Liikanen**
Governatore della Suomen Pankki – Finlands Bank

Il Comitato Esecutivo

(Art.11 statuto)

Conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), del trattato, il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri. I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o non, a meno che il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.

Conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, lettera b), del trattato, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo, **su raccomandazione del Consiglio** previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile. Possono essere membri del comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri.

Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.

Membrì del Comitato Esecutivo:

- **Jean-Claude Trichet** (Presidente),
- **Lucas D. Papademos** (Vicepresidente)
- **José Manuel González-Páramo**,
- **Jürgen Stark**,
- **Lorenzo Bini Smaghi**.
- **Gertrude Tumpel-Gugerell**

Consiglio Generale

Comprende :

- il Presidente e il Vicepresidente della BCE
- i governatori delle banche centrali nazionali dei 27 Stati membri dell'UE.

Vi sono rappresentati i 15 paesi appartenenti all'area dell'euro e i 12 paesi che non ne fanno parte.

Segreto professionale (Art. 38 statuto)

38.1. I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

38.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.

Privilegi e immunità (Art. 40 statuto)

La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

INDIPENDENZA: (Art. 108 Trattato Maastricht)

Né la BCE, né le BCN, né i membri dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo.

Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati membri sono tenuti a rispettare tale principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE (articolo 108 del Trattato).

Conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, lettera b), del trattato, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo, **su raccomandazione del Consiglio** previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile. Possono essere membri del comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri.

Fonti:

<http://www.ecb.int/ecb/html/mission.it.html>

http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_centrale_europea

Fabio Calzavara, 22 Gennaio 2008